

AVVISO DI RETTIFICA DEL DISCIPLINARE DI GARA

Oggetto: Procedura negoziata sottosoglia di rilevanza comunitaria ex art. art. 1, comma 2, lett. b) della legge 120/2020 di conversione D.L. 76/2020 “Decreto Semplificazioni” come modificato dall’art. 51 D.L. n.77/2021, per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per il personale del Consorzio, mediante Richiesta di Offerta sul MePA. CPV: 30199770-8; CIG: 98542998C8

In riferimento alla procedura in oggetto si comunica che il disciplinare di gara, pubblicato in data 30/05/2023 sul sito web del MePA e, successivamente sulla pagina web Amministrazione Trasparente del sito internet del CISIA , è stato rettificato come segue:

A. DISCIPLINARE DI GARA

- All’art. 11.2 viene eliminato il seguente periodo “la garanzia provvisoria di cui alla lettera e) del precedente art. 10.1 nonché l’impegno di cui alla successiva lettera f) del precedente art. 10.1, devono essere riferiti a tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio. Il Raggruppamento Temporaneo o Consorzio potrà godere del beneficio di cui all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 della riduzione dell’importo della garanzia provvisoria solo se tutti gli operatori economici facenti parte del Raggruppamento o Consorzio siano in possesso delle relative certificazioni: l’eventuale dichiarazione attestante il possesso dei requisiti occorrenti al fine di avvalersi del beneficio della riduzione dell’importo della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 deve essere pertanto resa da ciascuno dei predetti soggetti;”.
- Agli artt. 11.2., 11.3, 11.4. e 11.5 le parole “*lettera j)*” vengono sostituite con “*lettera h)*”.
- All’art. 11.4 viene eliminato il seguente periodo: “la garanzia provvisoria di cui alla lettera e) del precedente art. 10.1 nonché l’impegno di cui alla successiva lettera f) del precedente art. 10.1, devono essere riferiti a tutti i soggetti facenti parte il Consorzio/GEIE. Ai fini dell’eventuale riduzione dell’importo della garanzia provvisoria, vale quanto già evidenziato con riferimento ai Raggruppamenti Temporanei e Consorzi non ancora costituiti;”.
- All’art. 11.5 viene eliminato il seguente periodo: “la garanzia provvisoria di cui alla lettera e) del precedente art. 10.1 nonché l’impegno di cui alla successiva lettera f) del precedente art. 10.1, devono essere riferiti a tutti i soggetti facenti parte della rete di imprese. Ai fini dell’eventuale riduzione dell’importo della garanzia provvisoria, vale quanto già evidenziato con riferimento ai Raggruppamenti Temporanei e Consorzi non ancora costituiti;”.
- L’art. 13.1 è sostituito come segue:

“13.1 Nella “busta C - Offerta economica” deve essere inserita l’offerta economica - predisposta preferibilmente secondo il modello allegato al presente documento, prodotta in modalità esclusivamente elettronica, sottoscritta digitalmente in formato p7m, corredata da idonea documentazione attestante i poteri del sottoscrittore/dei sottoscrittori medesimo, ove diverso dal legale rappresentante - formulata mediante a pena di esclusione:

 - a. dell’indicazione del ribasso percentuale unico offerto sul valore nominale del buono pasto di € 8,00 al netto di IVA di legge (con un massimo di due cifre decimali dopo la virgola). La percentuale di ribasso deve essere espressa sia in cifre che in lettere; in caso

di contrasto, prevarrà l'offerta espressa in lettere. Eventuali cifre decimali oltre la seconda, non verranno prese in considerazione ai fini della valutazione ed attribuzione del punteggio. Le offerte che, per errore, fossero espresse con la sola indicazione in cifre o con la sola indicazione in lettere del ribasso proposto non verranno escluse per tale omissione. Ai sensi dell'art. 144, comma 6, lett. a, il ribasso offerto sul valore nominale del buono pasto, a pena di esclusione, non deve essere comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti (vedi successiva lett. b.);

- b. lo sconto incondizionato (espresso in percentuale) che l'offerente si impegna ad applicare agli esercizi convenzionati rispetto al valore nominale del buono pasto, che deve essere comunque contenuto entro il limite massimo del 5%;
 - c. della indicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 dell'ammontare dei costi della manodopera e dei costi relativi alla sicurezza da rischio specifico (o c.d. "aziendali") ricompresi dal concorrente nel prezzo complessivo offerto per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali e ritenuti congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto."
- All'art. 16.2 si aggiunge, dopo la parola punteggi, la seguente alinea "per il criterio di cui all'art. 16.1.1".
 - All'art. 16.3 le parole "*30 (max punti offerta economica)*" sono sostituite con "*15 (max punti offerta economica come da art.16.1.1)*".
 - L'art. 16.4 è abrogato.

Il RUP

Ing. Giuseppe Forte